ORDINE DEI FARMACISTI DELLA PROVINCIA DI CAMPOBASSO
Via Duca degli Abruzzi n.1/c – Tel. fax0874 /412086 Campobasso
Email: ordine.farmacisti.cb@gmail.com – pec: ordinefarmacisticb@pec.fofi.it

Prot. n. 303 **Campobasso, 27.08.2021.**
Circolare n. 22/2021

A TUTTI I FARMACISTI
ISCRITTI ALL'ALBO
LORO SEDI

SOSPENSIONE INOSSERVANZA OBBLIGO VACCINALE EX ART. 4 D.L. 44/2021 CONVERTITO DALLA L. 76/2021 – ULTERIORI INDICAZIONI OPERATIVE

Si fa seguito e riferimento alla precedente circolare n. 21 del 30 luglio 2021, per comunicare che il farmacista che non abbia osservato l'obbligo vaccinale, è momentaneamente sospeso dall'esercizio di prestazioni/mansioni che implichino contatti interpersonali o comportino rischio di diffusione del contagio SARS-CoV-2, così come disposto del Decreto Legge 1° Aprile 2021 n. 44.
La sospensione non riguarda l'impedimento di esercitare la professione ma in modo specifico lo svolgimento di prestazioni o mansioni che implichino contatti interpersonali o comportino, in qualsiasi altra forma, il rischio di diffusione del contagio da SARS-CoV-2.
***Il datore di lavoro adibisce il lavoratore a mansioni diverse da quelle indicate*.**
L'Ordine di appartenenza una volta ricevuta notizia dall'ASReM del mancato adempimento dell'obbligo vaccinale, è tenuto a comunicare immediatamente all'iscritto la sospensione *ex lege*; la sospensione dalle prestazioni di cui sopra, non comporta la sospensione dall'esercizio professionale né l'attivazione di un procedimento disciplinare né annotazioni sull'Albo.
Copia della circolare della Federazione , si allega al presente documento.

PROTOCOLLO D'INTESA PER LA SOMMINISTRAZIONE DI TEST ANTIGENICI A PREZZI CALMIERATI

Si rende noto che tra il Ministero della Salute e il Commissario Straordinario è stato siglato il *Protocollo d'Intesa* concernente l'attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19, congiuntamente a Federfarma, Assofarm e FarmacieUnite ai sensi ell'art. 5 del decreto-legge 23 luglio 2021 n. 105.
L'Accordo stabilisce che fino al 30 settembre 2021, per la somministrazione in farmacia di test antigenici rapidi riconosciuti come validi dall'Healty Security Committee dell'Unione Europea da parte delle farmacie aderenti, è prevista una remunerazione di 15,00 euro (IVA esente).
Tale importo è comprensivo dei costi all'uso di test antigenici rapidi, del materiale di consumo occorrente, degli oneri di logistica, di rilascio delle certificazioni verdi COVID-19 e di ogni altro onere accessorio strettamente connesso all'esecuzione della prestazione.
Per quando riguarda i minori, gli oneri per la somministrazione di test antigenici sono a carico degli utenti in misura di 8,00 euro e della rimanente parte di 7,00 euro a carico dell'Amministrazione pubblica.
Per tutti gli altri utenti con età superiore a 18 anni gli oneri sono a carico dei medesimi in misura di euro 15,00.
Per aderire al progetto occorre che il farmacista scarichi il modulo allegato al *protocollo d'intesa*; l'adesione obbliga il farmacista fino al 30 settembre 2021.
Infine una volta eseguito il test antigenico, il farmacista è obbligato a trasmettere al Sistema TS (consultabile alla guida dell'art. 4 del *Protocollo d'Inte*sa) i dati dei test effettuati dalla farmacia per ricevere il contributo stabilito in misura di euro 7,00 per ogni test somministrato ai soggetti di età tra i 12 e i 18 anni.
Copia della circolare della Federazione, si allega al presente documento con i relativi Link da visionare.

COVID-19 – AGGIORNAMENTO SULLE MISURE DI QUARANTENA E DI ISOLAMENTO RACCOMANDATE DAL MINISTERO DELLA SALUTE

Si informano tutti gli iscritti che il Ministero della Salute ha inoltrato note esplicative con cui ha dettagliatamente fornito un aggiornamento sulle misure di quarantena e di isolamento a causa della diffusione della variante Delta.
I documenti riguardano:

1. ***Contatti ad alto rischio contatti stretti di casi COVID-19 confermati compresi da varianti VOC sospetta o confermata (tutte le varianti).***

2. ***Contatti ad alto rischio (contatti stretti) e asso rischio asintomatici di casi COVID-19 confermati da variante VOC non Beta (sospetta o confermata) o per cui non è disponibile il sequenziamento.***
3. ***Contatti ad alto rischio (contatti stretti) e basso rischio asintomatici di casi COVID-19 confermati da variante VOC Beta (sospetta o confermata).***
4. ***Casi COVID-19 confermati da variante VOC non Beta sospetta o confermata o per cui non è disponibile il sequenziamento.***
5. ***Casi positivi a lungo termine da variante VOC non Beta (sospetta o confermata) o per cui non è disponibile il sequenziamento.***
6. ***Casi COVID-19 confermati da variante VOC Beta (sospetta o confermata), compresi casi positivi a lungo termine.***

Copia della circolare della Federazione, si allega al presente documento con i relativi Link da visionare.

COVID-19 - STIMA DELLA PREVALENZA DELLE VARIANTI VOC (VARIANTS OF CONCERN) IN ITALIA

Si fa presente che il Ministero della Salute ha fornito un aggiornamento della stima della prevalenza delle varianti VOC (Variants OF Concern) attualmente diffuse in Italia.
Copia della circolare della Federazione, si allega al presente documento con il Link da visionare.

Cordiali saluti.

IL PRESIDENTE
(Dr. Michele RINALDI)

Roma, 06.08.2021

Ufficio: DOR/AB
Protocollo: 202100007942/AG
Oggetto: Sospensione per inosservanza obbligo vaccinale ex art. 4 D.L. 44/2021, convertito dalla L. 76/2021 – ulteriori indicazioni operative.
Circolare n. 13143
SS
4.1
IFO SI

AI PRESIDENTI DEGLI ORDINI
DEI FARMACISTI

e p.c. AI COMPONENTI IL COMITATO
CENTRALE DELLA F.O.F.I.

LORO SEDI

Chiarimenti in materia di sospensione per inosservanza obbligo vaccinale ex art. 4 D.L. 44/2021, convertito dalla L. 76/2021.

Con riferimento alla circolare federale n. 13110 del 16.7.2021, a seguito di richieste di chiarimento pervenute dagli Ordini territoriali, si ritiene opportuno precisare quanto segue.

Ai sensi dell'art. 4, comma 6, del decreto- legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito con modificazioni dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, l'atto di accertamento dell'inosservanza dell'obbligo vaccinale adottato dalla competente ASL "*determina la sospensione dal diritto di svolgere prestazioni o mansioni che implicano contatti interpersonali o comportano, in qualsiasi altra forma, il rischio di diffusione del contagio da SARS-CoV-2"*.

Ai sensi del successivo comma 7, a seguito di tale accertamento, l'Ordine è tenuto a comunicare immediatamente all'iscritto la predetta sospensione *ex lege*.

Sulla base dell'interpretazione letterale della predetta disposizione, la sospensione non riguarda l'esercizio della professione *tout court*, ma in modo specifico "*il diritto di svolgere prestazioni o mansioni che implicano contatti interpersonali o comportano, in qualsiasi altra forma, il rischio di diffusione del contagio da SARS-CoV-2"*. Che altre attività professionali possono residuare ne è data conferma dal comma 8 per il quale il datore di lavoro, ove possibile, "*adibisce il lavoratore a mansioni diverse da quelle indicate dal comma 6*".

Gli Ordini, pertanto, nelle comunicazioni agli iscritti, dovranno espressamente fare riferimento alla sospensione di cui dell'art. 4, comma 6 (sospensione dall'esercizio di prestazioni/mansioni che implicano contatti interpersonali o comportano rischio di diffusione del contagio da SARS-CoV-2), del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito con modificazioni dalla legge 28 maggio 2021, n. 76 e non già sospendere dall'esercizio della professione nel suo complesso.

Si tratta, per altro verso, di sospensione che ha un'operatività massima predefinita (non oltre il 31 dicembre 2021), che comunque viene meno per iniziativa del professionista, qualora assolva all'obbligo vaccinale, ovvero dell'autorità sanitaria competente in caso di completamento piano vaccinale.

Infine, per quanto attiene ai profili relativi alla pubblicazione sull'albo professionale della predetta sospensione di legge, si osserva che la normativa vigente prevede l'obbligo di pubblicare i soli provvedimenti disciplinari definitivi. Si tratta di una norma di stretta interpretazione e, come tale, non si ritiene possa essere estesa a fattispecie non espressamente previste dal Legislatore.

Non sfugge, peraltro, la sussistenza di un interesse da parte del cittadino di conoscere l'esistenza di un provvedimento di sospensione degli iscritti dall'esercizio delle mansioni indicate dal citato art. 4, comma 6, ma va, altresì, considerato che, riguardando la sospensione solo specifiche mansioni e prestazioni, risulta difficoltosa nei fatti la puntuale verifica della sussistenza di tale provvedimento inibitorio rispetto alla possibilità di svolgere le rimanenti attività consentite.

Nel bilanciamento tra i predetti profili e alla luce delle considerazioni dinnanzi esposte, non può prudenzialmente che ritenersi la prevalenza del primo sul secondo e, pertanto, si suggerisce, in via cautelativa, di non procedere alla suddetta annotazione sull'albo.

Cordiali saluti.

IL SEGRETARIO
(Dr. Maurizio Pace)

IL PRESIDENTE
(On. Dr. Andrea Mandelli)

Roma, 12/08/2021

Ufficio: DOR/AB
Protocollo: 202100008084/A.G.
Oggetto: PROTOCOLLO DI INTESA PER LA SOMMINISTRAZIONE DI TEST ANTIGENICI RAPIDI A PREZZI CALMIERATI

Circolare n. 13161
SS
4.1
IFO SI

AI PRESIDENTI DEGLI ORDINI
DEI FARMACISTI

e p.c. AI COMPONENTI IL COMITATO
CENTRALE DELLA F.O.F.I.

LORO SEDI

Protocollo di intesa per la somministrazione di test antigenici rapidi a prezzi calmierati.

Si informa che è stato siglato il Protocollo di Intesa tra il Ministro della salute, il Commissario Straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19, Federfarma, Assofarm e FarmacieUnite ai sensi dell'articolo 5 del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105 (Decreto Green pass- cfr. circolare federale n. 13134 del 30 luglio u.s.).

In particolare, l'Accordo stabilisce di garantire, fino al 30 settembre 2021, da parte delle farmacie aderenti, la somministrazione, a richiesta, di test antigenici rapidi riconosciuti come validi dall'Health Security Committee dell'Unione europea con una remunerazione complessiva delle farmacie di € 15,00 (IVA esente) per ogni test antigenico rapido eseguito. L'elenco delle farmacie aderenti sarà pubblicato sul sito internet istituzionale del Commissario Straordinario all'emergenza COVID-19.

Al Protocollo sono allegati il modulo di adesione, le misure di sicurezza per effettuare test antigenici rapidi per il rilascio di certificazioni verdi COVID-19, il modulo di consenso alla partecipazione di minore/incapace all'esecuzione del test rapido in farmacia per il rilascio di certificazioni verdi COVID-19 e la guida applicazione web per l'adesione alla convenzione.

Federazione Ordini Farmacisti Italiani
00185 ROMA – VIA PALESTRO, 75 – TELEFONO (06) 4450361 – TELEFAX (06) 4941093
CODICE FISCALE n° 00640930582
PEC: posta@pec.fofi.it e-mail: posta@fofi.it – sito: www.fofi.it

REMUNERAZIONE DELLE FARMACIE

La somma di € 15,00 è comprensiva dei costi di approvvigionamento dei test antigenici rapidi, del materiale di consumo occorrente (guanti, camici, DPI), degli oneri di logistica, di rilascio delle certificazioni verdi COVID-19 e di ogni altro onere accessorio strettamente connesso all'esecuzione della prestazione, nonché dell'atto professionale di somministrazione ed effettuazione del singolo test antigenico rapido.

Nello specifico:

a) per la somministrazione di ogni test antigenico rapido eseguito a favore di minori di età compresa tra i 12 e i 18 anni, gli oneri sono a carico degli utenti della misura di € 8,00 e della Amministrazione pubblica nella misura di € 7,00;

b) per la somministrazione di ogni test antigenico rapido eseguito a favore della popolazione di età maggiore o uguale a 18 anni, gli oneri sono a carico degli utenti della misura di € 15,00.

La corresponsione della remunerazione a favore delle farmacie - per la quota a carico dello Stato (€ 7,00 per somministrazione a favore di minori da 12 a 18 anni) - verrà effettuata a consuntivo sulla base del numero dei test antigenici rapidi somministrati, in relazione alle rilevazioni effettuate dal sistema Tessera Sanitaria, attraverso i dati forniti direttamente dalle farmacie o per il tramite dei sistemi informativi regionali.

Le Amministrazioni regionali cha hanno ricevuto le risorse dal Commissario, provvedono alla liquidazione della spesa a favore delle farmacie sulla base delle rilevazioni riepilogative dei test antigenici rapidi somministrati fino al 30 settembre 2021 risultanti dal sistema Tessera Sanitaria e in coerenza con la procedura da concordare all'uopo dalla Struttura Commissariale di concerto con il Ministero della Salute e le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano.

La liquidazione della spesa a favore delle farmacie avverrà, da parte delle aziende sanitarie locali, a seguito di approvazione di apposito documento contabile ovvero nell'ambito della distinta contabile riepilogativa, mediante pagamento di fatturazione elettronica del servizio reso, entro e non oltre il 31 dicembre 2021.

ADESIONE DELLE FARMACIE

L'adesione della farmacia al progetto è volontaria. Essa deve avvenire attraverso la compilazione dell'apposito modulo allegato al protocollo reperibile sul sistema TS (allegato 1 del Protocollo di intesa) e comporta l'impossibilità di recedere dal Protocollo fino al 30 settembre 2021.

L'informazione relativa alla predetta adesione sarà resa disponibile, per gli aspetti di competenza, anche agli Ordini provinciali dei farmacisti.

ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO

Le attività di eventuale prenotazione, di gestione delle agende degli appuntamenti e di esecuzione dei test verranno eseguite in base alle esigenze organizzative della farmacia, dando priorità alle persone minori di età compresa tra i 12 e i 18 anni. La somministrazione dei test è effettuata da parte del farmacista o da parte di personale

sanitario abilitato (infermiere, biologo) individuato dal titolare o direttore tecnico della farmacia.

MISURE DI SICUREZZA

L'esecuzione delle prestazioni in oggetto del presente Protocollo e il connesso iter tecnico-amministrativo avvengono conformemente a quanto stabilito nell'allegato 2 dell'Accordo, con particolare riguardo ai requisiti garantiti dalla farmacia per la somministrazione dei test antigenici rapidi, alle opportune misure per garantire la sicurezza e la riservatezza degli assistiti, nonché al puntuale adempimento degli obblighi informativi.

Come espressamente previsto nel Modulo di adesione (allegato 1 al Protocollo di Intesa), il farmacista si impegna: "*all'invio telematico al Sistema Tessera Sanitaria, anche per il tramite dei sistemi informativi regionali, dei dati dei test antigenici rapidi effettuati (specificando in particolare il codice della farmacia e il codice del test effettuato, nonché la segnalazione dei test effettuati ai sensi dell'art. 34, comma 9-quater del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 convertito, con modificazioni, dalla Legge 23 luglio 2021, n. 106), secondo le modalità previste dal DPCM 17 giugno 2021 inerente agli aspetti tecnici relativi al Sistema Tessera Sanitaria, ovvero secondo quanto previsto dai sistemi/portali regionali in coerenza con quanto previsto dal Sistema Tessera Sanitaria, nonché di essere consapevole che la mancata trasmissione dei citati dati determinerà l'impossibilità di ricevere il contributo dello Stato previsto dal Protocollo di Intesa*".

Si ribadisce che la **trasmissione al Sistema TS dei dati dei test antigenici effettuati dalla farmacia** (che può avvenire anche per il tramite dei sistemi informativi regionali) **è condizione essenziale ed indispensabile per poter poi vedersi riconosciuto il contributo stabilito dal Protocollo d'intesa** (€ 7,00 per ogni test somministrato ai soggetti di età compresa tra i 12 e i 18 anni).

Per un corretto utilizzo delle funzioni esposte dall'applicazione web del portale Sistema Tessera Sanitaria è necessario consultare la guida di cui all'allegato 4 dell'Accordo.

Per ogni ulteriore approfondimento si rinvia al Protocollo.

Per la riuscita del progetto, si invitano i Presidenti a dare la massima diffusione alla presente circolare.

Cordiali saluti.

IL SEGRETARIO
(Dr. Maurizio Pace)

IL PRESIDENTE
(On. Dr. Andrea Mandelli)

Roma, 12.08.2021

Ufficio: DOR/PF
Protocollo: 202100008074/AG
Oggetto: Covid 19 - Ministero della salute: Aggiornamento sulle misure di quarantena e di isolamento raccomandate alla luce della circolazione delle nuove varianti SARS-CoV-2 in Italia ed in particolare della diffusione della variante Delta

Circolare n. 13160
Sito Sì
4.1
IFO Sì

AI PRESIDENTI DEGLI ORDINI
DEI FARMACISTI

e p.c. AI COMPONENTI IL COMITATO CENTRALE DELLA F.O.F.I.

LORO SEDI

Aggiornamento sulle misure di quarantena e isolamento.

Si fa seguito alla circolare federale n 13139 del 2.8.2021 (clicca qui) per segnalare che il Ministero della salute con nota del 11.8.2021 (clicca qui) ha fornito un aggiornamento sulle misure di quarantena e di isolamento raccomandate (cfr. circolare federale n. 13032 del 8.6.2021), alla luce della circolazione delle nuove varianti SARS-CoV-2 in Italia ed, in particolare, della diffusione della variante Delta.

Nel rinviare ad una attenta lettura della nota ministeriale, si evidenzia in sintesi quanto segue.

QUARANTENA

Soggetti che hanno completato il ciclo vaccinale da almeno 14 giorni

Contatti ad alto rischio (contatti stretti) di casi COVID-19 confermati compresi casi da variante VOC sospetta o confermata (tutte le varianti)

I contatti asintomatici ad alto rischio (contatti stretti) di casi con infezione da SARS-CoV-2 identificati dalle autorità sanitarie, **se hanno completato il ciclo vaccinale da almeno 14 giorni**, possono rientrare in comunità dopo un periodo di quarantena di almeno **7 giorni** dall'ultima esposizione al caso, al termine del quale risulti eseguito **un test molecolare o antigenico** con risultato negativo. Qualora non fosse possibile eseguire un test molecolare o antigenico tra il settimo e il quattordicesimo giorno, si può valutare di concludere il periodo di quarantena dopo almeno 14 giorni dall'ultima esposizione al caso, anche in

assenza di esame diagnostico molecolare o antigenico per la ricerca di SARS-CoV- 2.
I contatti asintomatici a basso rischio di casi con infezione da SARS-CoV-2 identificati dalle autorità sanitarie, **se hanno completato il ciclo vaccinale da almeno 14 giorni, non devono essere sottoposti a quarantena**, ma devono continuare a mantenere le comuni misure igienico-sanitarie previste per contenere la diffusione del virus, quali indossare la mascherina, mantenere il distanziamento fisico, igienizzare frequentemente le mani, seguire buone pratiche di igiene respiratoria, ecc.
Qualora i **contatti ad alto rischio siano operatori sanitari** o altre persone che forniscono assistenza diretta ad un caso COVID-19 oppure personale di laboratorio addetto alla manipolazione di campioni di un caso COVID-19 **che hanno completato il ciclo vaccinale da almeno 14 giorni**, non si applica la misura della quarantena bensì la **sorveglianza sanitaria attiva dall'ultima esposizione al caso** come da art. 14 del D.L 17 marzo 2020, n. 18, convertito dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 e dell'art. 1, comma 2, lett. d), D.L. 25 marzo 2020, n. 19, convertito dalla legge 22 maggio 2020, n. 35 (cfr. circolari federali 12215 del 6.05.2021; 12554 e 12555 del 14.10.2021).

Soggetti non vaccinati o che non hanno completato il ciclo vaccinale da almeno 14 giorni

Contatti ad alto rischio (contatti stretti) e basso rischio asintomatici di casi COVID-19 confermati da variante VOC non Beta (sospetta o confermata) o per cui non è disponibile il sequenziamento

I contatti asintomatici ad alto rischio (contatti stretti) di casi con infezione da SARS-CoV-2 da variante VOC non Beta sospetta o confermata o per cui non è disponibile il sequenziamento, identificati dalle autorità sanitarie, **che non hanno completato il ciclo vaccinale da almeno 14 giorni**, possono rientrare in comunità dopo un periodo di quarantena di almeno **10 giorni** dall'ultima esposizione al caso, al termine del quale risulti eseguito un **test molecolare o antigenico con risultato negativo**.
Qualora non fosse possibile eseguire un test molecolare o antigenico tra il decimo e il quattordicesimo giorno, si può valutare di concludere il periodo di quarantena dopo almeno 14 giorni dall'ultima esposizione al caso, anche in assenza di esame diagnostico molecolare o antigenico per la ricerca di SARS-CoV- 2.
I contatti asintomatici a basso rischio di casi COVID-19 confermati da variante VOC non Beta sospetta o confermata o per cui non è disponibile il sequenziamento, identificati dalle autorità sanitarie, **che non hanno completato il ciclo vaccinale da almeno 14 giorni, non devono essere sottoposti a quarantena**, ma devono continuare a mantenere le comuni misure igienico-sanitarie previste per contenere la diffusione del virus, quali indossare la mascherina, mantenere il distanziamento fisico, igienizzare frequentemente le mani, seguire buone pratiche di igiene respiratoria, ecc.
Qualora i contatti ad alto rischio siano **operatori sanitari** o altre persone che forniscono assistenza diretta ad un caso COVID-19 oppure personale di laboratorio addetto alla manipolazione di campioni di un caso COVID-19 che non hanno completato il ciclo vaccinale da almeno 14 giorni, non si applica la misura della quarantena bensì la **sorveglianza sanitaria attiva** (cfr. le predette circolari federali 12215 del 6.05.2021; 12554 e 12555 del 14.10.2021).

Contatti ad alto rischio (contatti stretti) e basso rischio asintomatici di casi COVID-19 confermati da variante VOC Beta (sospetta o confermata)

Laddove, tramite sequenziamento, vengano identificati casi da variante VOC Beta, variante quest'ultima di rarissimo riscontro, considerate le evidenze sulla minore efficacia del vaccino ChAdOx1 nei confronti della variante Beta3, **restano vigenti** per i contatti ad alto e basso rischio non vaccinati o che non hanno completato il ciclo vaccinale da almeno 14 giorni le **indicazioni previste nella Circolare ministeriale n. 22746 del 21/05/2021** (cfr. circolare federale n. 13032 dell'8.6.2021).

ISOLAMENTO

Casi COVID-19 confermati da variante VOC non Beta (sospetta o confermata) o per cui non è disponibile il sequenziamento

Le persone asintomatiche risultate positive alla ricerca di SARS-CoV-2 da variante VOC non Beta sospetta o confermata o per cui non è disponibile il sequenziamento, possono rientrare in comunità dopo un periodo di **isolamento di almeno 10 giorni** a partire dalla data di prelievo del **tampone** risultato positivo, al termine del quale risulti eseguito un test molecolare o antigenico con esito negativo.
Le persone sintomatiche risultate positive alla ricerca di SARS-CoV-2 da variante VOC non Beta sospetta o confermata o per cui non è disponibile il sequenziamento, possono rientrare in comunità dopo un periodo di **isolamento di almeno 10 giorni** dalla comparsa dei sintomi accompagnato da un **test molecolare o antigenico** con riscontro negativo eseguito dopo almeno 3 giorni senza sintomi (esclusi anosmia e ageusia/disgeusia che possono avere prolungata persistenza nel tempo). In caso di riscontro di ulteriore positività al test diagnostico eseguito dopo 10 giorni dalla comparsa dei sintomi o dal tampone risultato positivo negli asintomatici, è consigliabile ripetere il test dopo 7 giorni (17° giorno).

Casi positivi a lungo termine da variante VOC non Beta (sospetta o confermata) o per cui non è disponibile il sequenziamento

I casi COVID-19 da variante VOC non Beta sospetta o confermata o per cui non è disponibile il sequenziamento che continuano a risultare positivi al test molecolare o antigenico per la ricerca di SARS-CoV-2, in caso di assenza di sintomatologia da almeno 7 giorni (fatta eccezione per ageusia/disgeusia e anosmia), potranno **interrompere l'isolamento al termine del 21° giorno**. E' raccomandata particolare cautela nell'applicazione di tale criterio nei soggetti immunodepressi, in cui il periodo di contagiosità può risultare prolungato. In ogni caso è raccomandata l'esecuzione di un test diagnostico molecolare o antigenico per stabilire la fine dell'isolamento di tutte le persone che vivono o entrano in contatto regolarmente con soggetti fragili e/o a rischio di complicanze.

Casi COVID-19 confermati da variante VOC Beta (sospetta o confermata), compresi casi positivi a lungo termine

Per i casi di SARS-CoV-2 da variante VOC Beta sospetta o confermata, sia sintomatici che asintomatici, restano vigenti le **indicazioni** relative alla gestione dei casi COVID-19 da varianti precedentemente chiamate VOC NON 202012/01 (sospetta/confermata) **previste nella Circolare ministeriale n. 22746 del 21/05/2021**.

Per la consultazione delle Tabelle e per ogni ulteriore approfondimento si rinvia alla circolare del Ministero in oggetto.

Cordiali saluti.

IL SEGRETARIO
(Dr. Maurizio Pace)

IL PRESIDENTE
(On. Dr. Andrea Mandelli)

Roma, 26.08.2021

Ufficio: DOR/DMS
Protocollo: 202100008275/AG
Oggetto: Covid-19 - Circolare Ministero della salute - Stima della prevalenza delle varianti VOC (Variants Of Concern) in Italia.

Circolare n. 13169
Sito Sì
4.1
IFO Sì

AI PRESIDENTI DEGLI ORDINI
DEI FARMACISTI

e p.c. AI COMPONENTI IL COMITATO CENTRALE DELLA F.O.F.I.

LORO SEDI

Circolare del Ministero della Salute - Stima della prevalenza delle varianti VOC (Variants Of Concern) in Italia: B.1.1.7, B.1.351, P.1, B.1.617.2 e altre varianti di SARS-CoV-2.

Si informa che il Ministero della Salute, con circolare n. 0037887 del 20.8.2021 (clicca qui), ha fornito un aggiornamento della stima della prevalenza delle varianti VOC (Variants Of Concern) in Italia, di seguito indicate: B.1.1.7, B.1.351, P.1, B.1.617.2 e altre varianti di SARS-CoV-2.

Si segnala che il suddetto documento, al quale si rinvia per ogni opportuno approfondimento, riporta i risultati dell'indagine rapida coordinata dall'Istituto Superiore di Sanità in collaborazione con le Regioni e PPAA ed in particolare con i laboratori da queste ultime identificati, con l'obiettivo di stimare la diffusione in Italia delle varianti di cui in oggetto.

Cordiali saluti.

IL SEGRETARIO
(Dr. Maurizio Pace)

IL PRESIDENTE
(On. Dr. Andrea Mandelli)

Federazione Ordini Farmacisti Italiani
00185 ROMA – VIA PALESTRO, 75 – TELEFONO 06 4450361 – TELEFAX 06 4941093
CODICE FISCALE n° 00640930582
PEC: posta@pec.fofi.it - e-mail: posta@fofi.it – sito: www.fofi.it